



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 29/04/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2010, n. 1016

D.P.G.R. 22 febbraio 2008 n. 161 - Integrazioni.

L'Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza attiva, sulla base della relazione del Dirigente del Servizio Personale, riferisce:

Con deliberazione n. 20 del 21 gennaio 2008, e la successiva deliberazione n. 180 del 20 febbraio 2008, la Giunta Regionale ha approvato l'Atto di alta organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale;

Con D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008 l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale è stato fatto proprio dal Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 42, co. 2 lett. h) dello Statuto.

L'art. 19 rubricato "Durata dell'incarico di Direttore di Area" stabilisce al che "1. L'incarico di Direttore di Area non deve avere durata inferiore a un anno né eccedere i cinque anni ed è rinnovabile. L'incarico non può comunque eccedere la durata della legislatura nel corso della quale l'incarico medesimo è stato attribuito, salvo il termine di cui al successivo comma 2.

2. In tutti i casi di cessazione, ordinaria o anticipata, della legislatura, a garanzia della continuità dell'azione amministrativa, gli incarichi di Direttore di Area cessano decorsi 90 giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale".

Ritenuto necessario di meglio determinare gli effetti della durata dell'incarico, nonché di venire incontro a obiettive esigenze istituzionali ed organizzative che assicurino la continuità dell'azione amministrativa attraverso le figure dei Direttori di Area nonché di quelle ad essi assimilate dalla normativa regionale, si ritiene opportuno integrare l'art. 19 come di seguito:

- aggiungere alla fine del comma 2 dopo le parole "90 giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale" le parole "prorogabili sino a una durata massima di 12 mesi";

Di conseguenza si ritiene altresì opportuno modificare l'art. 1 (rubricato "Oggetto, principi e finalità), aggiungendo al termine del secondo periodo del comma 3, le parole "salvo quanto previsto dal successivo art. 19".

Per effetto di quanto sopra il comma 3 dell'art. 1 e l'art. 19 del D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008 risultano così riformulati:

Art. 1: “3. L’organizzazione dell’Avvocatura Regionale è disciplinata dalla Legge regionale 26 giugno 2006, n. 18, e dai relativi regolamenti di attuazione. Nulla è innovato in merito all’incarico e alle funzioni di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 ”.

Art. 19

“1. L’incarico di Direttore di Area non deve avere durata inferiore a un anno né eccedere i cinque anni ed è rinnovabile. L’incarico non può comunque eccedere la durata della legislatura nel corso della quale l’incarico medesimo è stato attribuito, salvo il termine di cui al successivo comma 2.

2. In tutti i casi di cessazione, ordinaria o anticipata, della legislatura, a garanzia della continuità dell’azione amministrativa, gli incarichi di Direttore di Area cessano decorsi 90 giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale, prorogabili sino a una durata massima di 12 mesi”

COPERTURA FINANZIARIA

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. a), Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, e dell’art. 59, comma 1, Legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell’Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza Attiva;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Personale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

a) di aggiungere al termine del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 1 del D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008 le parole “salvo quanto previsto dal successivo art. 19 ”.

b) aggiungere alla fine del comma 2 dell’art. 19 del succitato D.P.G.R. dopo le parole “90 giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale” le parole “prorogabili sino a una durata massima di 12 mesi”;

c) per effetto di quanto sopra il comma 3 dell’art. 1 e l’art. 19 sopra menzionati risultano così riformulati:
“3. L’organizzazione dell’Avvocatura Regionale è disciplinata dalla Legge regionale 26 giugno 2006, n. 18, e dai relativi regolamenti di attuazione. Nulla è innovato in merito all’incarico e alle funzioni di Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 ” Art. 19:
“1. L’incarico di Direttore di Area non deve avere durata inferiore a un anno né eccedere i cinque anni ed è rinnovabile. L’incarico non può comunque eccedere la durata della legislatura nel corso della quale l’incarico medesimo è stato attribuito, salvo il termine di cui al successivo comma 2.

2. In tutti i casi di cessazione, ordinaria o anticipata, della legislatura, a garanzia della continuità dell’azione amministrativa, gli incarichi di Direttore di Area cessano decorsi 90 giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale, prorogabili sino a una durata massima di 12 mesi”

d) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia

www.regione.puglia.it;

e) di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di integrare con proprio decreto, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. h) dello Statuto, il D.P.G.R. del 22 febbraio 2008 n. 161

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
